



*Sezione Regionale Puglia*

Bari, 4 Luglio 2011

Con DGR 1392 del 21 giugno 2011 la Giunta Regionale ha stabilito che il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico se è indicato il principio attivo con la specifica del titolare dell'AIC ("nimesulide Teva"). Il farmacista può sostituirlo con altro generico di prezzo inferiore o uguale, con il consenso del paziente. In questo caso il farmaco dispensato deve corrispondere per dosaggio a quello prescritto. È fatto divieto al farmacista di sostituire il farmaco equivalente prescritto dal medico con altro equivalente avente prezzo superiore a quello prescritto.

Alla stessa maniera, il farmacista non può procedere in alcun modo alla sostituzione del farmaco prescritto quando il medico prescrive il principio attivo del farmaco specificando il nome del titolare dell'AIC con l'annotazione della sua insostituibilità.

Questa decisione contraddice quanto precedentemente assunto con Delibera di Giunta n. 2974 del 28 dicembre 2010, in cui si sottolineava "che la sostituibilità del principio attivo in farmacia, nell'ambito della lista di trasparenza, può avvenire solo quando il medico riporti il solo principio attivo o nel caso della sostituzione del farmaco brand, per evitare la compartecipazione economica da parte dell'assistito. Nel caso sia indicata l'Azienda produttrice, una eventuale sostituzione deve essere motivata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 371/98".

Nella DGR 2974/10 era chiaramente espressa la volontà di tutelare la salute del cittadino, attraverso il pieno rispetto della volontà del medico, nel momento in cui stabilisce la cura farmacologica.

Nel caso specifico la prescrizione sulla ricetta del principio attivo del farmaco insieme con il nome del titolare dell'AIC era stata ritenuta sufficiente per individuare il farmaco "specifico" (e non altri) voluto dal medico e si vietava, come per legge, la sostituzione automatica da parte del farmacista.

Il nuovo orientamento della Regione Puglia, esplicitato con DGR 1392/11, rappresenta una pericolosa deroga al principio che la prescrizione di un farmaco attiene ai compiti precipui del medico mentre la dispensazione a quelli del farmacista. La Regione Puglia affidando al farmacista il potere di

sostituire il farmaco voluto dal medico con un altro “simile” dal costo uguale o inferiore esonera il medico da qualsiasi responsabilità circa gli effetti del farmaco o della cura al cittadino.

Si chiede, pertanto, che la Regione Puglia riveda l'intera materia, avendo cura di garantire la salute dei cittadini anche attraverso il rispetto dei compiti assegnati ai vari operatori: la prescrizione al medico e la dispensazione al farmacista.